

Codice A1703A

D.D. 6 agosto 2015, n. 493

DM 24050 del 14/11/2011. Spese per le emergenze fitosanitarie. Affidamento alla Fondazione per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese del servizio di ricerca "Sperimentazione di tecniche agronomiche per prevenire la diffusione del colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte". Impegno di spesa di euro 17.956,71 sul capitolo di spesa 136066/2015.

Dato atto che la Giunta regionale con atto deliberativo n. 11-1409 del 11.05.2015 “*Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i. Modificazione all'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con D.G.R. n. 20-318 del 15 settembre 2014*”, ha approvato nella declaratoria delle attribuzioni del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, nel rispetto dell'indirizzo della Direzione Agricoltura ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, lo svolgimento delle attività in materia di attuazione della normativa fitosanitaria nazionale e comunitaria, coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, supporto tecnico-scientifico per l'attuazione di programmi di produzione integrata e di agricoltura ecocompatibile, ricerche e sperimentazioni fitosanitarie.

Preso atto che la Commissione Europea ha assunto la decisione del 19 febbraio 2009, concernente “Procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 226 Trattato CE: direttiva 2000/29/CE relativa alla tutela fitosanitaria – adozione e comunicazione di provvedimenti necessari ad eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e che, in conseguenza di tale procedura, lo Stato italiano, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno assunto l'intesa del 29 aprile 2010 sul potenziamento del Servizio Fitosanitario Nazionale.

Dato atto che il DPCM del 4 giugno 2011 ha dichiarato lo stato di emergenza per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione di parassiti e organismi nocivi sul territorio nazionale.

Considerato che il D.M. 24050 del 14/11/2011 stabilisce che i fondi assegnati alle Regioni sono vincolati ad esclusivo utilizzo per il miglioramento e il potenziamento dei Servizi Fitosanitari. Il predetto decreto, all'art. 2, elenca le attività volte al miglioramento e al potenziamento dei Servizi Fitosanitari; fra tali attività, alla lettera j) è indicata la “messa a punto, definizione e divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria”.

Dato atto che il D.M. n. 15188 del 22/07/2014 ha impegnato complessivamente € 3.529.473,50 in favore delle Regioni per il finanziamento degli interventi necessari al potenziamento dei Servizi Fitosanitari Regionali per l'anno 2013 e per finanziare gli interventi volti ad eradicare organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali di cui alla procedura di infrazione 2008/2030 ex art. 26 Trattato CE.

Stabilito che il D.M. n. 15188 del 22/07/2014 ha impegnato euro 207.886,06 in favore della Regione Piemonte per il finanziamento degli interventi necessari al potenziamento del Servizio Fitosanitario Regionale.

Visto il D.M. n. 27751 del 04/12/2014 con il quale sono stati trasferiti alle Regioni i fondi impegnati con il D.M. n. 15188 del 22/07/2014, che per la Regione Piemonte ammontano a complessivi euro 207.886,06.

Considerato che euro 207.886,06 sono stati incassati dalla Tesoreria della Regione Piemonte (Unicredit) in un'unica soluzione con quietanza n. 25493 del 30/12/2014.

Visto l'accertamento n. 1455/2014 di euro 207.886,06 sul capitolo di entrata n. 24040/2014.

La Direttiva 2000/29/CEE, e successive modificazioni e integrazioni, prevede misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Dato atto che il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, in attuazione della Direttiva 2002/89/CE che modifica la Direttiva 2000/29/CE, prevede delle misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e in particolare:

- l'allegato II, parte A, sez. II, lettera b), al punto 3 annovera tra gli organismi nocivi, di cui sia nota la presenza sul territorio comunitario e che rivestono importanza per tutta la comunità, il batterio *Erwinia amylovora* se presente su vegetali di Malus e Pyrus;
- l'art. 50 comma 1 lettera l) demanda ai Servizi Fitosanitari Regionali la messa a punto, la definizione e la divulgazione di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria”.

Il D.Lgs 9 aprile 2012 n. 84 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96”, all'art. 50 comma 1bis e 1quater dispone l'effettuazione di attività di studio e sperimentazione nel Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversità delle piante che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione.

Il Decreto Ministeriale n. 356 del 10 settembre 1999 “Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica”, prevede all'art. 6, comma 3, che i Servizi Fitosanitari Regionali devono predisporre specifici interventi volti alla eradicazione del predetto batterio.

Il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, per contenere la diffusione del batterio del colpo di fuoco (*Erwinia amylovora*) sul territorio regionale, intende promuovere una sperimentazione al fine di applicare tecniche agronomiche in grado di coadiuvare l'attività eradicativa.

Dato atto che il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” disciplina all'art. 19 i contratti di servizi esclusi, stabilendo al comma 1, lettera f) che le disposizioni del codice non si applicano ai contratti pubblici concernenti “servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente alla stazione appaltante, perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione”.

Dato atto che la L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 “Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste” in particolare all'art. 47 prevede che la Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo delle produzioni

e della produttività in agricoltura, per migliorare le tecniche produttive, di trasformazione e commercializzazione ed in generale per favorire la più razionale utilizzazione tecnica, economica ed organizzativa di tutte le risorse impiegate ed impieghiabili in agricoltura nei settori delle produzioni vegetali, degli allevamenti animali e della lotta contro i parassiti animali e vegetali, possa attuare studi, indagini, ricerche e programmi di sperimentazione agraria applicata, di attività dimostrative o di lotta fitosanitaria per i singoli comparti produttivi provvedendovi direttamente o avvalendosi, previa convenzione, di Istituti scientifici e di analisi dello Stato, delle Università nonché di laboratori di altri Enti ed istituzioni particolarmente qualificati.

Dato atto che il personale assegnato al Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici è altresì impegnato a far fronte alle numerose emergenze fitosanitarie presenti sul territorio piemontese e quindi non può applicarsi direttamente nell'attività di sperimentazione atta ad individuare tecniche agronomiche per prevenire la diffusione del colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte.

Si rende pertanto necessario avvalersi di un Ente/Istituzione particolarmente qualificata nella ricerca applicata, nella sperimentazione e nello sviluppo di tecniche agronomiche volte al miglioramento della qualità dell'agricoltura piemontese, intesa anche in termini di sostenibilità ambientale, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversità delle piante che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, ovvero nella realizzazione del servizio di ricerca inerente la "Sperimentazione di tecniche agronomiche atte a prevenire la diffusione del colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte". Il servizio di ricerca, che avrà la durata di 4 mesi, dovrà essere realizzato nelle modalità operative di seguito indicate:

- a) visita degli appezzamenti con osservazione delle piante al fine di individuare sintomi sospetti della malattia e marcatura delle stesse;
- b) solo negli appezzamenti, in cui sia confermata la presenza di piante infette, redazione di una planimetria in cui venga riportata la disposizione delle piante sane e di quelle malate. Nelle stesse planimetrie devono essere inoltre riportati confini, punti di riferimento e indicazioni necessarie per l'individuazione degli appezzamenti sul territorio;
- c) prelievo di campioni rappresentativi dai casi sospetti da recapitare al Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici entro 48 ore dal prelievo;
- d) applicazione di tecniche agronomiche di asportazione delle parti malate e ripulitura delle piante colpite;
- e) verifica dell'efficacia delle tecniche agronomiche applicate;
- f) elaborazione dei dati e restituzione di report al fine di predisporre e divulgare le tecniche agronomiche atte a prevenire la diffusione del colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte.

La sperimentazione di tecniche agronomiche atte a contenere la diffusione del batterio del colpo di fuoco (*Erwinia amylovora*) in pereti e meleti del Piemonte, dovrà essere eseguita su una superficie di 50 ettari, sui nuovi impianti di pero e melo e sui frutteti di pomacee di tutte le età ricadenti nella zona di sicurezza e in prossimità dei focolai di tale batterio.

L'Amministrazione regionale ha consultato Enti/Istituzioni particolarmente qualificate nella ricerca applicata, nella sperimentazione e nello sviluppo di tecniche agronomiche volte al miglioramento della qualità dell'agricoltura piemontese per la realizzazione del servizio di ricerca inerente la "Sperimentazione di tecniche agronomiche atte a prevenire la diffusione del colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte".

Preso atto che la Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, Via Falicetto, 24 – 12030 - Manta (CN), (C.F.03577780046), costituita ai sensi

dell'articolo 5 della Legge Regionale n. 8/2013, promuove e realizza la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, con particolare riguardo ai temi della qualità delle produzioni e alla sostenibilità delle tecniche e tecnologie agroalimentari. Le attività di innovazione e ricerca sono finalizzate alla crescita economica, sociale e culturale degli addetti alle filiere agroalimentari, nonché allo sviluppo del sistema agroalimentare, con particolare riferimento alle interconnessioni con l'ambiente e in armonia con la tutela e la valorizzazione del territorio piemontese. In particolare la Fondazione si propone di:

- a) sviluppare percorsi di innovazione continua per il miglioramento della qualità dell'agricoltura piemontese, intesa in termini di qualità sensoriale e nutrizionale, di sicurezza alimentare, di sostenibilità ambientale ed economica;
- b) promuovere la diffusione di processi di innovazione tecnologica e organizzativa appropriata alle specificità socio-economiche ed ecologiche delle realtà locali;
- c) favorire l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolare sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale e internazionale, anche al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
- d) trasferire i risultati dell'attività sperimentale fornendo supporto specialistico ai servizi di consulenza tecnica svolti da enti, organizzazioni e associazioni operanti sul territorio piemontese.

La Fondazione può realizzare sul territorio piemontese, programmi di ricerca, innovazione, sviluppo e trasferimento tecnologico a carattere regionale, nazionale e internazionale. Può sviluppare materiali vegetali innovativi e tecniche di produzione sostenibili, atti a favorire il miglioramento qualitativo della produzione agricola piemontese, anche in funzione e a supporto della valorizzazione dei prodotti del territorio regionale.

Per svolgere la propria attività, la Fondazione può, tra l'altro, stipulare accordi, convenzioni o contratti con enti, istituti pubblici e privati dotati di personalità giuridica.

Stabilito pertanto che, in relazione a quanto enunciato ai punti precedenti, la Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese è un'Istituzione particolarmente qualificata nella ricerca applicata, nella sperimentazione e nello sviluppo di tecniche agronomiche volte al miglioramento della qualità dell'agricoltura piemontese, di cui la Regione Piemonte può avvalersi, previa convenzione, ai sensi dall'art. 47 della L.R. 63/78, per la realizzazione del servizio di ricerca inerente la "Sperimentazione di tecniche agronomiche atte a prevenire la diffusione del colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte".

Con lettera del 2 luglio 2015 prot. n. 11732/A17080 il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici invitava la Fondazione a presentare un'offerta economica per la realizzazione del servizio di ricerca inerente la "Sperimentazione di tecniche agronomiche atte a prevenire la diffusione del colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte".

La Fondazione con nota del 6 luglio 2015, prot 19/15, agli atti del Settore con il protocollo n. 12439/A17080 del 14 luglio 2015, ha manifestato la propria disponibilità a realizzare il servizio di ricerca inerente la "Sperimentazione di tecniche agronomiche atte a prevenire la diffusione del colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte", presentando un'offerta economica di euro 17.956,71 oneri fiscali inclusi per la sua realizzazione;

Dato atto che l'offerta economica presentata dalla Fondazione:

- sotto il profilo tecnico, corrisponde alle effettive esigenze richieste dal Settore con la nota prot. n. 11732/A17080 del 02.07.2015;

- sotto il profilo economico, il prezzo per la realizzazione del servizio di ricerca è da ritenersi congruo in relazione al carattere specialistico delle attività da realizzare.

Si ritiene pertanto:

- di approvare l'offerta economica di euro 17.956,71 o.f.i. presentata dalla Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese per la realizzazione del servizio di ricerca inerente la "Sperimentazione di tecniche agronomiche atte a prevenire la diffusione del colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte";
- di affidare alla Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, Via Falicetto, 24 -12030-Manta (CN) - C.F. 03577780046, il servizio di ricerca inerente la "Sperimentazione di tecniche agronomiche atte a prevenire la diffusione del colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte" per una spesa di euro 14.718,61 o.f.e.;
- di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con efficacia dalla data di sottoscrizione della convenzione tra le parti e scadenza il 30 ottobre 2015, regolante i rapporti, le obbligazioni e le prestazioni relative al servizio di ricerca inerente la "Sperimentazione di tecniche agronomiche atte a prevenire la diffusione del colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte".

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Vista la L.R. n. 9 del 14/05/2015 "Legge finanziaria per l'anno 2015";

Vista la L.R. n. 10 del 15/05/2015 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017";

Vista la DGR n. 7-7274 del 24.03.2014 di "Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014/2016";

Vista la DGR n. 28-1447 del 18 maggio 2015 "Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017". Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione".

Vista la DGR n. 1-1450 del 25.05.2015 "Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017". Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017".

Vista la DGR n. 19-1946 del 31.07.2015 "Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017". Quinta assegnazione delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017.

Vista l'assegnazione n. 100242 sul capitolo di spesa n. 136066/2015 disposta a favore della Direzione Agricoltura (A17000) con la DGR n. 7-7274 del 24.03.2014;

Vista la comunicazione prot. n. 13621/A17000 del 4 agosto 2015 con la quale il Direttore Regionale dell'Agricoltura autorizza il Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici ad

adottare provvedimenti di impegno di spesa a valere sull'assegnazione disposta sul capitolo di spesa 136066/2015;

Stabilito di provvedere alla spesa di euro 17.956,71 o.f.i. per il servizio di ricerca inerente la "Sperimentazione di tecniche agronomiche atte a prevenire la diffusione del colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte", con le risorse finanziarie assegnate dalla Giunta regionale alla Direzione Agricoltura con la DGR n. 7-7274 del 24.03.2014 sul capitolo di spesa n. 136066/2015.

Ritenuto di impegnare la spesa di euro 17.956,71 o.f.i. sul capitolo di spesa n. 136066/2015 (assegnazione n. 100242) in favore della Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, Via Falicetto, 24 -12030-Manta (CN) - C.F. 03577780046 per il servizio di ricerca: "Sperimentazione di tecniche agronomiche atte a prevenire la diffusione del colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte".

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015" che ha stabilito che, dal 1 gennaio 2015, le pubbliche amministrazioni non debtrici di imposta versino, con le modalità e nei termini stabiliti dal Decreto del MEF del 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario l'IVA addebitata dai propri fornitori.

Dato atto che la nuova normativa di cui al punto precedente, ha introdotto il meccanismo della scissione dei pagamenti "split payment" che si applica alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Rilevato che il presente provvedimento è riferito alla tipologia di prestazioni di servizio; pertanto si evidenzia che una parte dell'importo impegnato è soggetto allo split payment. Si specifica pertanto che una parte dei 17.956,71 euro impegnati con il presente provvedimento, di cui euro 3.238,10 sono *"per IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del DPR 633/1972"*.

Stabilito che la liquidazione di euro 17.956,71 in favore della Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese è subordinata alla regolare esecuzione del servizio alle condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previa presentazione di fattura elettronica nonché di una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati ottenuti al termine del servizio.

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"

Vista la DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione".

Vista la DGR n. 26-181 del 28 luglio u.s. "Integrazione delle schede contenute nell'Allegato A della DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2.

Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione)".

Tutto ciò considerato,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. 165/2001;

visto l'art. 17 e 18 della L.R. 23/08;

nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

Per le considerazioni svolte in premessa:

1. di prendere atto che la Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, Via Falicetto, 24 – 12030 - Manta (CN), (C.F.03577780046), costituita ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale n. 8/2013, promuove e realizza la ricerca e la sperimentazione scientifica, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, con particolare riguardo ai temi della qualità delle produzioni e alla sostenibilità delle tecniche e tecnologie agroalimentari;
2. di stabilire che la Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese è un' Istituzione particolarmente qualificata nella ricerca applicata, nella sperimentazione e nello sviluppo di tecniche agronomiche volte al miglioramento della qualità dell'agricoltura piemontese, di cui la Regione Piemonte può avvalersi, previa convenzione, ai sensi dall'art. 47 della L.R. 63/78, per la realizzazione del servizio di ricerca inerente la "Sperimentazione di tecniche agronomiche atte a prevenire la diffusione del colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte";
3. di approvare l'offerta economica di euro 17.956,71 o.f.i. presentata dalla Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese per la realizzazione del servizio di ricerca inerente la "Sperimentazione di tecniche agronomiche atte a prevenire la diffusione del colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte";
4. di affidare alla Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, Via Falicetto, 24 –12030-Manta (CN) - C.F. 03577780046, il servizio di ricerca inerente la "Sperimentazione di tecniche agronomiche atte a prevenire la diffusione del colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte" per una spesa di euro 14.718,61 o.f.e.;
5. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, in allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con efficacia dalla data di sottoscrizione della convenzione tra le parti e scadenza il 30 ottobre 2015, regolante i rapporti, le obbligazioni e le prestazioni relative al servizio di ricerca inerente la "Sperimentazione di tecniche agronomiche atte a prevenire la diffusione del colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte";
6. di impegnare la spesa di euro 17.956,71 o.f.i. sul capitolo di spesa n. 136066/2015 (assegnazione n. 100242) in favore della Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, Via Falicetto, 24 –12030-Manta (CN) - C.F. 03577780046 per il

servizio di ricerca: "Sperimentazione di tecniche agronomiche atte a prevenire la diffusione del colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte";

7. di stabilire che la liquidazione di euro 17.956,71 in favore della Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese è subordinata alla regolare esecuzione del servizio alle condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti, previa presentazione di fattura elettronica nonché di una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati ottenuti al termine del servizio. Il corrispettivo per il servizio realizzato sarà pagato secondo le modalità stabilite in convenzione.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del d.lgs n. 33/2013.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Dirigente del Settore
Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici
Riccardo Brocardo

Il Visto del Direttore è conservato agli atti della Direzione (*nota prot. 12347/A17000 del 13.luglio 2015*)

Allegato



Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici
piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

Convenzione tra la Regione Piemonte e la Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese per il servizio di ricerca inerente la "Sperimentazione di tecniche agronomiche per prevenire la diffusione del colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del piemonte".

Premesso che:

- il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, per contenere la diffusione del batterio del colpo di fuoco (*Erwinia amylovora*) sul territorio regionale, ha la necessità di effettuare una sperimentazione al fine di verificare l'efficacia di tecniche agronomiche per coadiuvare l'attività eradicativa del batterio;
- il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici intende avvalersi di un Ente/Istituzione particolarmente qualificata nella ricerca applicata, nella sperimentazione e nello sviluppo di tecniche agronomiche volte al miglioramento della qualità dell'agricoltura piemontese, intesa anche in termini di sostenibilità ambientale, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversità delle piante che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, ovvero nella realizzazione del servizio di ricerca inerente la "Sperimentazione di tecniche agronomiche atte a prevenire la diffusione del colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte";
- con determinazione dirigenziale n. ____ del _____ si è provveduto:
 - ad affidare alla Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese - Via Falicetto, 24 – 12030 - Manta (CN), - C.F. 80087670016, il servizio di ricerca inerente la "Sperimentazione di tecniche agronomiche per prevenire la diffusione del colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del piemonte" per una spesa di euro 14.718,61 o.f.e.;
 - ad approvare lo schema della presente convenzione, regolante i rapporti, le obbligazioni e le prestazioni relative al servizio di ricerca inerente la "Sperimentazione di tecniche agronomiche atte a prevenire la diffusione del colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte";

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 23/08, dal Dirigente del Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici Riccardo Brocardo nato a _____ il _____, e domiciliato, ai fini della presente convenzione, in Torino, piazza Castello 165, autorizzato alla stipulazione del presente atto in base ai contenuti della D.G.R. 44 – 1801 del 20 luglio 2015

E

La Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese (C.F. 03577780046) rappresentata dal Presidente _____, nato a _____, e domiciliato, ai fini della presente convenzione presso la sede della Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, Via Falicetto, 24 – 12030 - Manta (CN);



Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici
piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
2. La Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, sulla base delle esigenze in merito espresse dal Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici della Regione Piemonte, mette a disposizione le proprie competenze ed esperienze per il servizio di ricerca inerente la "Sperimentazione di tecniche agronomiche per prevenire la diffusione del colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del piemonte", secondo il piano di lavoro concordato tra le parti ed allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale. Responsabile scientifico della Fondazione è il Dott. Graziano Vittone.
3. La Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, in funzione degli obiettivi indicati nel piano di lavoro, mette a disposizione le proprie competenze che si rendessero necessarie per una migliore realizzazione del servizio di ricerca.
4. La Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese garantirà un'adeguata copertura assicurativa al personale incaricato, sia per gli aspetti relativi alla responsabilità civile, sia per la tutela antinfortunistica, senza alcun onere aggiuntivo per la Regione Piemonte.

ART. 2 - CORRISPETTIVO

1. La Regione Piemonte corrisponde alla Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese per la realizzazione del servizio di ricerca inerente la "Sperimentazione di tecniche agronomiche per prevenire la diffusione del colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del piemonte", un corrispettivo pari ad euro 17.956,71 o.f.i. Il corrispettivo s'intende accettato dalla Fondazione, pertanto è esclusa ogni forma di revisione dello stesso.
2. Il corrispettivo per il servizio di ricerca sarà liquidato a regolare esecuzione del servizio, previo invio alla Regione Piemonte di una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati ottenuti al termine del servizio e della fattura in formato elettronico sul Sistema nazionale d'Interscambio (SdI) al seguente codice univoco ufficio IPA F7XJX1, indicando in grassetto gli estremi della determina di impegno di spesa e della convenzione sottoscritta dalle parti. La fattura elettronica dovrà inoltre contenere la seguente dicitura "scissione del pagamento" ai sensi del nuovo meccanismo denominato "Split Payment" (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario) normato dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015)".
3. Sono a carico della Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività svolte nell'ambito del servizio di ricerca oggetto della presente convenzione. La Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese si impegna, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad osservare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro. In particolare la Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese deve essere in regola con gli obblighi relativi al



Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici
piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori e con le leggi vigenti in materia di sicurezza.

In considerazione dell'oggetto della convenzione, le Parti convengono che il corrispettivo per il servizio di ricerca eseguito sarà pagato a 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione Piemonte della fattura elettronica.

4. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla regolarità contributiva della Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese attestata dagli Enti previdenziali e assicurativi, attraverso l'emissione del documento unico di regolarità contributiva (DURC). In presenza di un DURC irregolare (inadempienza contributiva) da parte della Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, l'Amministrazione regionale trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
5. Il pagamento del corrispettivo è altresì subordinato all'effettivo adeguamento del sito web istituzionale della Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese ai dettami degli artt. 14 e 15 del D.lgs 33/2013 in materia di "Trasparenza della Pubblica Amministrazione". Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi alla Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese, e' vietata l'erogazione alla Fondazione di somme a qualsivoglia titolo da parte della Regione Piemonte.
6. Qualora il pagamento del corrispettivo non sia effettuato per causa imputabile alla Regione Piemonte entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura determinata ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 del codice civile. La Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori sull'importo dovuto, salvo che la Regione Piemonte dimostri che il ritardo nel pagamento del corrispettivo è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile.

ART. 3 – SERVIZIO DI RICERCA

1. L'affidamento del servizio di ricerca è concesso subordinatamente alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni, prescrizioni ed indicazioni contenute nella presente convenzione, che la Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni sua parte.
2. I risultati del presente servizio di ricerca appartengono alla Regione Piemonte e alla Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese nell'esercizio della loro attività.

ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione esplica i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione tra le parti e scade il 30 ottobre 2015. Entro la predetta data il servizio di ricerca dovrà essere realizzato e concluso.
2. Qualora per comprovati motivi il servizio di ricerca non possa essere portato a termine entro tale data, il Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici potrà autorizzarne la proroga fino alla sua conclusione, purché ciò non comporti un aggravio di spesa a carico della Regione Piemonte.



Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici
piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

3. Tutti gli elaborati finali relativi al servizio di ricerca, in formato cartaceo ed elettronico, dovranno essere consegnati alla Regione Piemonte, Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici, entro il termine di un mese dalla data di scadenza della presente convenzione.

ART. 5 – DATI PERSONALI

1. Salvi eventuali vincoli di segretezza sulle informazioni e sui dati forniti dalle parti nell'ambito del servizio di ricerca e specificamente previsti per iscritto, le parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
2. Fatto salvo l'eventuale vincolo di segretezza, specificamente previsto per iscritto, le informazioni ed i dati forniti da una parte all'altra sotto qualunque forma nel corso dello svolgimento del servizio di ricerca potranno essere utilizzati dalla Regione Piemonte nell'esercizio dei propri compiti istituzionali.

ART. 6 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Le parti contraenti dichiarano di conoscere e di accettare gli obblighi di condotta definiti nel Codice di comportamento approvato con la DGR n. 1-1518 del 4 giugno 2015, consultabile sul seguente sito:
<https://trasparenza.regione.piemonte.it/documents/97326/620130/Codice+di+comportamento>.
2. La violazione degli obblighi disposti dal Codice di comportamento comporta la risoluzione del contratto, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

ART. 6 - RECESSO UNILATERALE E RISOLUZIONE

1. Le Parti hanno diritto a loro insindacabile giudizio e senza giustificazione di recedere dalla presente convenzione.
2. La volontà di recesso unilaterale anticipato deve essere comunicata formalmente dalla parte che intende recedere almeno sei mesi prima dalla data da cui si intende far partire il recesso. La facoltà di recesso della Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese è, comunque, subordinata alla conclusione della attività in corso e alla messa a disposizione della Regione Piemonte di tutta la documentazione acquisita dalla Fondazione.
3. In caso di recesso le Parti reciprocamente dichiarano che le stesse non avranno diritto ad alcuna altra o diversa prestazione, a qualunque titolo o per qualunque ragione, rinunciando ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria ulteriore, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, salvo l'eventuale risarcimento danni derivante da inadempimenti contrattuali.
4. Causano risoluzione anticipata del rapporto l'inadempienza da parte della Fondazione per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico dell'agricoltura piemontese anche di una sola delle prescrizioni previste dalla presente convenzione, o la mancata esecuzione del servizio di



Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici
piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

ricerca entro i termini stabiliti all'art. 4, che l'Amministrazione regionale rilevi con espressa diffida ad adempiere inviata con lettera A/R.

ART. 7 – CONTROVERSIE

1. Per quanto non espressamente citato nella presente convenzione si rinvia alla normativa vigente.
2. Per ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'esecuzione e/o la validità della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

ART. 8 - SPESE CONTRATTUALI

1. La presente convenzione è soggetta all'IVA e la registrazione avverrà solo in caso d'uso con spese a carico della parte che ne fa richiesta.

Il presente atto, letto e accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005.

Torino, lì ___/___/_____

Il Presidente della Fondazione
per la ricerca l'innovazione e lo sviluppo tecnologico
dell'agricoltura piemontese
(Firmato Digitalmente)

Il Dirigente Regionale
Riccardo Brocardo
(Firmato Digitalmente)



Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici
piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

Servizio di ricerca:

“Sperimentazione di tecniche agronomiche per prevenire la diffusione del colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del piemonte”.

Piano di lavoro

Il servizio di ricerca comprende le seguenti attività:

1. visita degli appezzamenti con osservazione delle piante al fine di individuare sintomi sospetti della malattia e marcatura delle stesse;
2. solo negli appezzamenti, in cui sia confermata la presenza di piante infette, redazione di una planimetria in cui venga riportata la disposizione delle piante sane e di quelle malate. Nelle stesse planimetrie devono essere inoltre riportati confini, punti di riferimento e indicazioni necessarie per l'individuazione degli appezzamenti sul territorio;
3. prelievo di campioni rappresentativi dai casi sospetti da recapitare al Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-Scientifici entro 48 ore dal prelievo;
4. applicazione di tecniche agronomiche di asportazione delle parti malate e ripulitura delle piante colpite;
5. verifica dell'efficacia delle tecniche agronomiche applicate;
6. elaborazione dei dati e restituzione di report al fine di predisporre e divulgare le tecniche agronomiche atte a prevenire la diffusione del colpo di fuoco batterico in pereti e meleti del Piemonte.